





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017. Modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 per i danni occorsi alle imprese agricole.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di approvare le modalità e le procedure degli "Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole danneggiate dall'avversità atmosferica eccesso di neve nel periodo dal 12/01/2017 al 19/01/2017", ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004, riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Dirigente della Posizione di Funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona all'attuazione di quanto previsto dal presente atto;
- di dare atto che la disponibilità finanziaria per gli interventi di cui al primo punto, ai sensi del comma 3, art. 6, del d.lgs n. 102/2004, è disposta, con successivo atto di riparto, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
*Deborah Giraldi*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
*Luca Cerisdioli*

*PW*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale nell'ambito del Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero MIPAAF n. 15757 del 24 luglio 2015 recante disposizioni applicative del decreto legislativo n. 102/2004 e ss. mm. e ii. coerentemente con il Regolamento (UE) N. 702/2014;
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese";
- D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84) "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";
- DGR n. 735 del 3/7/2017 "Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal d.lgs. n. 82/2008 - D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84). Proposta di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per l'eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017 verificatosi sul territorio regionale"
- DGR n. 823 del 17/7/2017 "Rettifica della DGR n. 735 del 03/07/2017 ad oggetto "Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal d.lgs n. 82/2008 - D.L. del 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 (in G.U. 10/04/2017, n. 84). - Proposta di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per l'eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017 verificatosi sul territorio regionale";
- DM N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017 "Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017, emanato ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45".

**Motivazione**

Il d.lgs 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/08, prevede l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) in agricoltura qualora si verificano, e siano riconosciuti tali, eccezionali eventi atmosferici, quali: piogge alluvionali, eccesso di neve, gelate tardive, grandinate, siccità, ecc., per il ristoro dei danni che vengono conseguentemente a determinarsi alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola. L'intervento del FSN, nei limiti delle risorse disponibili, avviene secondo le disposizioni applicative emanate con decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 coerentemente al Regolamento (UE) N. 702/2014.

Per l'eccesso di neve del periodo dal 12 al 19 gennaio 2017, la delimitazione delle aree, la stima dei danni e la richiesta di attivazione delle misure di aiuto del FSN a seguito di calamità naturali e di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale è stata effettuata con DGR n. 735 del 3/7/2017, rettificata con DGR n. 823 del 17/7/2017.

Con DM N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017, emanato ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, il Ministro (MIPAAF) ha approvato la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica verificatasi nei territori della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017. Il DM 26224/2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/2017.

Ai sensi del comma 5, art. 5, del d.lgs 102/2004 "Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 3". Tale termine coincide con il giorno 10 dicembre 2017 che essendo giorno festivo comporta lo spostamento al giorno successivo.

La disponibilità finanziaria per l'attuazione degli interventi in questione è definita, ai sensi del comma 3, art. 6, del d.lgs 102/2004, con atto di riparto del Fondo di solidarietà nazionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La procedura per la concessione ed erogazione degli aiuti deve risultare conforme alle norme sugli aiuti di stato e, in dettaglio, al decreto del dirigente della Direzione generale dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 24 luglio 2015, n. 15757, recante disposizioni applicative del DM 29 dicembre 2014 con recepimento delle osservazioni della Commissione europea in relazione alla procedura di riconoscimento di aiuto (SA.42104 e successivamente SA.49425), ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014. Il regime di aiuto SA.49425 (2017/XA) risulta vigente e termina la sua applicabilità al 31/12/2020.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. 102/04, possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, che in conseguenza dell'evento calamitoso riconosciuto, abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (produzione media annua).

Il comma 3, articolo 5, del D.Lgs. 102/04, prevede: "*In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999*". Il riferimento al reg. n. 1257/1999 è traslato, ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, alle "zone soggette a vincoli naturali" individuabili all'art. 32 del Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il comma 9 dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 702/2014, riportato nella base giuridica dell'aiuto SA.49425 (2017/XA), prevede che "*Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.*"

Sulla base dell'assegnazione statale e dell'ammontare totale del fabbisogno di spesa, determinato dalle richieste, si procederà alla ripartizione tra i diversi interventi del FSN attivati con DM n. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Gianni Fermanelli)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE

(Francesca Damiani)

*Francesca Damiani*

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE

(Lorenzo Bisogni)

*Lorenzo Bisogni*

La presente deliberazione si compone di n. 46 pagine, di cui n. 41 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)

*Deborah Giraldi*

*Per*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

## REGIONE MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI  
ANCONA

D.LGS N. 102/2004 E SS. MM. E II. - DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N. 8, CONVERTITO DALLA  
LEGGE 7 APRILE 2017 N. 45 – DM N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017

*Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole danneggiate  
dall'avversità atmosferica eccesso di neve nel periodo al 12/01/2017 al 19/01/2017*

**Capitolo finanziario del Fondo di Solidarietà nazionale:** Interventi compensativi previsti dal d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii

**Intervento:** aiuti alle imprese agricole per danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii.

**Obiettivi:** contributi finalizzati alla ripresa produttiva delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità.

**Destinatari degli aiuti:** imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola;

**Evento atmosferico eccezionale:** eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017

**Dotazione finanziaria:** da definirsi con riparto a carico del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

**Scadenza per la presentazione delle domande:** 11 dicembre 2017

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: dott. agr. Gianni Fermanelli  
Tel. 071-806.3887

**Indirizzo e-mail:** [gianni.fermanelli@regione.marche.it](mailto:gianni.fermanelli@regione.marche.it)

**PEC:** [regione.marche.pfcsi@emarche.it](mailto:regione.marche.pfcsi@emarche.it)

**Sito internet di settore:** <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Avversit%C3%A0-atmosferiche>

124



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Sommario**

1.	Definizioni .....	9
2.	Obiettivi e finalità .....	11
3.	Ambito territoriale .....	12
4.	Dotazione finanziaria .....	12
5.	Descrizione del tipo di intervento .....	13
5.1	Condizioni di ammissibilità all'aiuto .....	13
5.1.1	Requisiti delle imprese richiedenti .....	13
5.1.2	Requisiti della domanda di aiuto .....	14
5.2	Tipologia degli interventi ammissibili .....	15
5.3	Spese ammissibili e non ammissibili .....	16
5.3.1	Spese ammissibili .....	16
5.3.2	Spese non ammissibili .....	19
5.4	Importi ammissibili e percentuali di aiuto .....	20
5.5	Selezione delle domande di aiuto .....	21
5.5.1	Procedura per la selezione delle domande .....	21
5.5.2	Criteri per la selezione delle domande .....	22
5.5.3	Modalità di formazione della graduatoria .....	24
6.	Fase di ammissibilità .....	24
6.1	Presentazione della domanda di aiuto .....	24
6.1.1	Modalità di presentazione delle domande .....	24
6.1.2	Termini per la presentazione delle domande .....	25
6.1.3	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti .....	25
6.1.4	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa .....	28
6.2	Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto .....	30
6.2.1	Controlli amministrativi in fase di istruttoria .....	30
6.2.2	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente .....	32
6.2.3	Richiesta di riesame .....	33
6.2.4	Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria .....	33
6.2.5	Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità .....	33
7.	Fase di realizzazione e pagamento .....	34
7.1	Variazioni progettuali .....	34
7.1.1	Presentazione delle domande di variazione progettuale .....	35
7.1.2	Documentazione da allegare alla variante .....	36
7.1.3	Istruttoria delle domande .....	36
7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali .....	37

*ps*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL).....	37
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	38
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	39
7.5 Domanda di pagamento di saldo.....	40
7.5.1 <i>Presentazione delle domande</i> .....	40
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande</i> .....	42
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori</i> .....	43
7.6 Impegni dei beneficiari.....	44
7.7. Controlli e sanzioni.....	45
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi.....	45
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.....	46



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## 1. Definizioni

**AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

**AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI:** condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

**BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile a seguito dell'approvazione delle risultanze istruttorie, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

**CALAMITÀ NATURALI:** i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale.

**CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.).

**CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

**COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE MISURE di AIUTO DEL d.lgs n. 102/2004 (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura di aiuto costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale delle misure di aiuto.

**DOMANDA DI AIUTO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di calamità naturali o di avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

**DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

**FASCICOLO AZIENDALE:** Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di

*DM*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale<sup>1</sup>.

**F.S.N.:** Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura come disposto ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni.

**IMPRESA IN DIFFICOLTA':** ai sensi della Parte I, capitolo 2.4, comma 15 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e dell'articolo 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014 (GUCE L 193 del 01/07/2014), definizioni pressoché identiche (si riporta il testo italiano del Reg. (UE) n. 702/2014):

*"(14) "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:*

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;*
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*

<sup>1</sup> Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e  
ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"*

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici.

**P.M.I. o microimprese, piccole e medie imprese:** imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Reg UE n 702/2014 del 26/06/2014 della Commissione.

**PRODUZIONE STANDARD (PS):** Potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008 e ss. mm. e ii. La Produzione standard è utilizzabile in alternativa alla Produzione Lorda Vendibile (P.L.V.) per raffrontare l'incidenza del fabbisogno di spesa per il ripristino del potenziale produttivo.

**PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA:** la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

**RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di aiuto.

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

**SIAR:** Sistema Informativo Agricolo Regionale.

**STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA):** le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

## 2. Obiettivi e finalità

Al fine della ripresa economica e produttiva, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii. e a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.), sono concessi aiuti alle P.M.I. o microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria in caso di danni alle produzioni, alle strutture e agli impianti produttivi causati da avversità atmosferiche assimilate alle calamità naturali.

Per l'eccesso di neve del periodo 12/01/2017 - 19/01/2017 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con decreto n. 26224 del 12 ottobre 2017, ha dichiarato per le Marche l'esistenza

PNY



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso e l'attivazione degli aiuti del F.S.N. ai fini della ripresa produttiva delle imprese agricole

### 3. Ambito territoriale

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 26224 del 12 ottobre 2017, con cui è stata riconosciuta l'eccezionalità dell'evento atmosferico, eccesso di neve nel periodo dal 12/01/2017 al 19/01/2017, richiesta dalla Regione Marche ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, gli aiuti del Fondo di Solidarietà Nazionale, di cui al comma 3, art. 5 del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii., per i danni alle strutture aziendali, agli impianti di produzioni arboree e alle scorte possono trovare applicazione nei seguenti Comuni:

Prov.	Comuni
MC	Bolognola, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Gualdo, Monte San Martino, Montecavallo, Muccia, Penna San Giovanni, Pive Torina, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita, Valfornace e Visso
FM	Amandola, Falerone, Montefalcone Appennino, Montefortino, Monteparo, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo.
AP	Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta

### 4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per gli aiuti in questione verrà determinata sulla base della ripartizione periodica delle risorse finanziarie del F.S.N. che il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettuerà ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n 102/2004 e da eventuali altre somme autorizzate dal medesimo Ministero.

*128*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## 5. Descrizione del tipo di intervento

### 5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

La concessione e l'erogazione degli aiuti deve essere conforme alle norme sugli aiuti di stato e, in dettaglio, al decreto del dirigente della Direzione generale dello sviluppo rurale, Dipartimento delle politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 24 luglio 2015, n. 15757 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8685>), recante disposizioni applicative del DM 29 dicembre 2014 (GU n.82 del 9-4-2015) con recepimento delle osservazioni della Commissione europea in relazione alla procedura di riconoscimento dell'aiuto SA.49425 (2017/XA), ai sensi del Reg. UE n. 702/2014. La durata del regime di aiuto SA.49425 (2017/XA) e delle relative condizioni è prevista fino al 31/12/2020, salvo eventuali proroghe. Le eventuali operazioni successive alla vigenza di detto regime di aiuto saranno sottoposte alle condizioni subentranti.

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

#### 5.1.1 Requisiti delle imprese richiedenti

- 1) Devono risultare imprese agricole, singole o associate, e cooperative agricole esercenti l'attività di produzione primaria, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
- 2) devono avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) devono essere iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) devono essere iscritte all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);
- 5) devono rientrare nella categoria delle PMI;
- 6) non devono essere imprese in difficoltà (cfr. definizioni);
- 7) non devono essere soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014;
- 8) essere titolare di conto corrente dedicato, bancario o postale, intestato al beneficiario;
- 9) avere la disponibilità delle superfici agricole, delle strutture e degli impianti arborei danneggiati fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione al presente regime di aiuto.

La disponibilità deve risultare da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;

*pn*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) contratto di affitto scritto e registrato;
- d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
- e) comodato, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal presente atto.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota o da specifiche attestazioni dei comproprietari da effettuarsi per il tramite di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR del dpr 445/2000.

Nel caso di interventi su superfici e fabbricati condotti in affitto e/o comodato, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso al ripristino del potenziale produttivo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR del dpr 445/2000.

I requisiti di cui al n. 1, 2, 3, 4, 5 e 9 devono essere posseduti con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla.

Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

#### 5.1.2 Requisiti della domanda di aiuto

La domanda di aiuto, a pena di inammissibilità:

1. Dimostra, attraverso relazione tecnico-agronomica redatta da professionista abilitato, che il danno occorso all'impresa in conseguenza dell'evento atmosferico eccezionale è superiore al 30% della produzione lorda vendibile (P.L.V.).

Il danno è pari al fabbisogno di spesa per le riparazioni e i ripristini di cui al punto 5.3.1.

La produzione lorda vendibile è calcolata sulla base dell'ordinamento produttivo dell'anno dell'evento (2017), sommando, per ogni coltura dell'ordinamento, il prodotto della superficie investita per i quantitativi unitari medi annui del triennio precedente per il prezzo medio di vendita. Possono essere utilizzati, in sostituzione di quelli del triennio, i dati medi del quinquennio precedente, con esclusione dell'anno con produzione più bassa e dell'anno con produzione più elevata. Nel caso di produzioni zootecniche dovrà essere

*Fig*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

indicata la produzione lorda vendibile ottenibile dalla consistenza di stalla dell'anno dell'evento calcolata, in modo analogo alle colture vegetali, con riferimento alla media del triennio precedente o alla media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. Per il calcolo della produzione lorda vendibile vegetale e zootecnica le produzioni vegetali reimpiagate nell'allevamento non sono conteggiate nella produzione lorda vendibile di tipo vegetale.

I dati utilizzati per il calcolo della PLV, sulla base delle rese e prezzi medi del triennio precedente, devono trovare corrispondenza con la documentazione contabile e fiscale dell'impresa (fatture di vendita, documentazione di conferimento, contabilità IVA, ecc.) oltretutto con il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR 503/99 e ss. mm. e ii., e con quanto presente nelle banche dati della pubblica amministrazione.

La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concesse dall'Unione europea oltretutto della produzione di servizi relative alle attività connesse dell'impresa agricola.

In alternativa si potrà calcolare la PLV facendo riferimento ai dati della produzione standard di cui alla dgr n. 218 del 130/03/2017, allegato 1 e 1bis, e ss. mm. e ii., e alle modalità in essa previste.

L'incidenza del fabbisogno di spesa può essere calcolata a livello di produzione annua dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame.

2. Quantifica il fabbisogno di spesa per riparazione, ricostruzione o riacquisto di cui agli interventi di cui al punto 5.3.1 in un importo superiore a € 5.000,00.

Per la definizione del fabbisogno di spesa va allegato il progetto redatto da un professionista abilitato alla specifica competenza.

Nel caso di riparazioni di mezzi e attrezzature e riacquisti dovranno essere prodotti almeno tre preventivi e le motivazioni di scelta di uno di essi.

## 5.2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli interventi di:

1. ripristino funzionale delle strutture aziendali utilizzate per la produzione agricola, danneggiate dall'evento atmosferico eccezionale, mediante interventi di riparazione;
2. ripristino delle strutture aziendali utilizzate per la produzione agricola, danneggiate o distrutte dall'evento atmosferico eccezionale, mediante interventi di demolizione e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ricostruzione. In questo caso la spesa è ammissibile nel limite della diminuzione del valore equo di mercato causata dall'avversità, ossia della differenza tra il valore delle strutture immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale da determinarsi tramite perizia asseverata;

3. riparazione di attrezzature e macchinari, aventi meno di 10 anni al momento dell'evento eccezionale, danneggiati in conseguenza di quanto occorso alle strutture di cui ai punti 1 e 2 o, in alternativa, loro riacquisto. Nel caso del riacquisto la spesa è ammissibile nel limite della diminuzione del valore equo di mercato causata dall'avversità, ossia della differenza tra il valore dei macchinari e delle attrezzature immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale da determinarsi tramite perizia asseverata;
4. ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato o distrutto in conseguenza di quanto occorso alle strutture di cui ai punti 1 e 2. È compreso l'acquisto di bestiame in sostituzione di quello deceduto;
5. ripristino di oliveti o di altri impianti arborei da frutta danneggiati gravemente con necessità di interventi di rigenerazione delle branche principali o del fusto.

### 5.3 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

#### 5.3.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le spese relative a:

- a) realizzazione degli interventi di cui alle tipologie del paragrafo 5.2 necessari a riparare i danni e/o ripristinare le strutture e gli impianti aziendali danneggiati;
- b) onorari per la relazione tecnico economica predisposta al fine di quantificare il danno in relazione alla PLV e definire gli interventi di ripristino del potenziale produttivo nei limiti della situazione preesistente;
- c) onorari per la progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo;
- d) onorario per effettuare la perizia asseverata;

Nei progetti di ripristino delle strutture e impianti aziendali danneggiati sono ammissibili gli effettivi costi per la demolizione, lo sgombrò e lo smaltimento dei materiali residuali e delle carcasse degli animali dell'allevamento, purché eseguiti nel rispetto delle normative vigenti.

Le strutture produttive, le macchine, le attrezzature e gli impianti arborei sono ammissibili solo se al momento dell'evento risultavano effettivamente utilizzati e funzionali al settore della produzione primaria, con riferimento specifico ai cicli produttivi dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I fabbricati strumentali all'attività agricola sono ammissibili solo nel caso in cui siano ubicati all'interno dell'azienda agricola, ossia su particelle presenti nel fascicolo aziendale purché ubicate in zona agricola Area "E" ovvero, nelle zone destinate esclusivamente all'agricoltura dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche se non classificate come zone "E".

Sono ammissibili interventi per fabbricati utilizzati in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione) a condizione che costi comuni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico, ecc.) siano ripartiti per quota parte in base ai millesimi di volume.

Sono ammissibili anche interventi su impianti per la produzione di energia rinnovabile purché proporzionati al fabbisogno energetico aziendale<sup>2</sup>.

Per l'eventuale riacquisto del bestiame deceduto la spesa ammissibile non potrà essere superiore ai prezzi pubblicati da Ismea sul sito <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/594> (ISMEA pubblica i valori medi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti, ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 - Decreto 20/7/1989 n. 298 e Decreto 19/8/1996 n. 587). Il bestiame dovrà risultare essere stato smaltito secondo le vigenti norme sanitarie e ambientali.

La spesa per il ripristino è ammessa solo nei limiti della capacità produttiva esistente al momento dell'evento avverso.

La quantificazione delle spese per gli interventi di ripristino deve avvenire sulla base della documentazione di cui al paragrafo 6.1.3.

---

<sup>2</sup> Per fabbisogno aziendale si intende l'energia elettrica (EE) e l'energia termica (ET) necessaria ai processi produttivi, comprese le esigenze dell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo. La EE e la ET necessaria ai processi produttivi viene calcolata prendendo il consumo medio degli ultimi 3 anni. E' consentita una tolleranza massima del 20%. Nel caso di azienda con impianto realizzato da meno di 3 anni il fabbisogno energetico sarà calcolato sulla base della relazione tecnica che, sulla scorta dei consumi del periodo di esercizio già trascorso, quantifica i consumi sulla base dell'organizzazione aziendale. Non sono comunque ammissibili interventi su impianti in cui l'energia prodotta supera i 250 KW. Non sono in nessun caso ammissibili gli investimenti di cui sopra nel caso in cui vengano richiesti i contributi specifici per il GSE.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tutte le spese riconducibili ai punti b), c) e d) di cui sopra sono considerate spese generali e sono finanziabili nel limite massimo complessivo del 10% del costo degli interventi di cui al punto 5.2.

L'IVA è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperata dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nella domanda di aiuto le basi giuridiche di riferimento che provano il mancato recupero dell'IVA.

La relazione tecnico economica di dimostrazione e quantificazione del danno di cui sopra deve essere timbrata e firmata da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale oltreché sottoscritta dal richiedente.

La progettazione degli interventi di ripristino dei fabbricati rurali, degli impianti e delle altre strutture danneggiate, comprensiva della relazione tecnica che dimostri il nesso di causalità tra evento avverso e danno oltreché degli elaborati grafici e del Computo metrico estimativo, dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati per le prestazioni richieste ed iscritti agli Ordini ed ai Collegi di specifica competenza. Gli elaborati sono sottoscritti dal richiedente l'aiuto.

Per gli eventuali interventi di ripristino degli impianti arborei e delle serre e ombrai danneggiati dall'evento atmosferico eccezionale l'importo ammissibile non potrà essere superiore al valore assicurabile totale riportato per tipologia di impianto nella tabella sottostante la sezione Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali riportato nel DM (MIPAAF) n. 31908 del 29/12/2016 pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e rilevabile sul link <http://www.reterurale.it/downloads/31908%20dm%20prezzi%20massimi%202017.pdf>

Sono ammissibili lavori in economia, ossia l'esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto, alle condizioni di seguito indicate.

Sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e dai loro familiari, purché sia le ore di lavoro previste, che quelle risultanti a consuntivo, siano quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- d) qualora si tratta di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche per il PSR 2014-2020 o, ove non presenti, del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda;
- e) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nel prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche per il PSR 2014-2020 o, ove non presenti, del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche per il PSR 2014-2020 o, ove non presenti, del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda. Nel caso in cui tali prezzari non prevedano la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata.

In sostanza, la spesa pubblica finanziata dal F.S.N. deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica finanziata dal F.S.N. (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

### 5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese sostenute senza l'utilizzo del conto corrente dedicato salvo le spese sostenute dal richiedente successivamente all'evento ma prima della presentazione della domanda di aiuto ai sensi del d.lgs 102/2004 e ss. mm. e ii.

Inoltre non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- acquisto di terreni e fabbricati;
- interventi su fabbricati a totale uso abitativo;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- acquisto di macchine, macchinari, impianti e attrezzature usate;
- acquisto di diritti di produzione agricola;
- costi non connessi al ripristino della potenzialità produttiva;
- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- indennizzi dovuti alla sospensione dell'attività e alla perdita di reddito a causa dell'evento atmosferico eccezionale;
- interventi destinati a ripristinare le strutture aziendali per danni che non abbiano superato la soglia del 30% della produzione lorda vendibile;
- interventi destinati a ripristinare strutture, impianti e scorte, per i quali non sia comprovato il nesso di causalità tra evento atmosferico eccezionale riconosciuto con decreto ministeriale da parte del MIPAF e danno provocato;
- ripristino di edifici, manufatti rurali ed accessori completamente privi delle dovute autorizzazioni edilizie e urbanistiche;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di ripristino delle attrezzature e macchinari di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 5.2 qualora non vi sia connessione con il danneggiamento della struttura in cui erano presenti al momento dell'evento;
- spese per trattrici, macchinari e attrezzature non presenti nel registro Utenti Macchine Agricole (U.M.A) su SIAR;
- spese relative ad imposte e tasse, a costi bancari e legali;
- le spese relative ad interessi passivi e a indennizzi per danni cagionati a terzi nel corso di realizzazione degli interventi di ripristino;
- realizzazione di investimenti realizzati in territori extra-regionali e al di fuori dell'area delimitata di cui al DM n. 26224 del 12 ottobre 2017;
- spese per interventi su strade interpoderali o vicinali.

5.4 *IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO*

L'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, ha una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili. Nelle zone soggette a vincoli naturali, di cui all'art. 31 del Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'intensità massima è del 90%.

Qualora i beneficiari dell'aiuto non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti l'intensità di aiuto è ridotta del 50%.

I rischi climatici più frequenti sono quelli definiti nel punto 1.2 dell'allegato 1 al Piano assicurativo 2017 di cui al DM (MIPAAF) n. 31979 del 30/12/2016 (pubblicato su G.U. n° 38 del 15/02/2017 e link MIPAAF <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4617>).

*pm*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'aiuto è concesso, per ogni singolo beneficiario, fino a un massimo di € 200.000,00 IVA inclusa qualora dovuta.

La somma degli aiuti e degli altri eventuali pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione europea o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati (i medesimi per cui è concesso l'intervento), deve essere contenuta nei limiti di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

## 5.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

### 5.5.1 Procedura per la selezione delle domande

La procedura di selezione si distingue in due distinte fasi: fase di progettazione preliminare, e fase progettazione esecutiva.

#### A) Fase di progettazione preliminare

Questa fase prevede la presentazione dei progetti preliminari, sulla base dei quali vengono attribuiti i punteggi di priorità e viene definita la graduatoria di merito, compresa la spesa massima ammissibile, entro 120 giorni dal termine di presentazione della domanda. I progetti devono garantire:

- la dimostrazione che gli interventi proposti sono funzionali al ripristino del potenziale produttivo danneggiato dall'evento atmosferico eccezionale;
- la dimostrazione del rispetto possesso delle condizioni di cui ai paragrafi 5.2 e 5.3;
- la quantificazione del fabbisogno di spesa per il ripristino del potenziale produttivo aziendale danneggiato dall'evento atmosferico avverso;
- la presenza delle informazioni necessarie alla attribuzione dei punteggi di priorità.

Al termine di questa fase viene stilata la graduatoria con riserva con la quale saranno individuati i progetti che possono accedere alla fase successiva.

#### B) Fase di progettazione esecutiva

I richiedenti le cui domande sono situate in posizione utile, in relazione alle disponibilità economiche, in seguito alla procedura descritta al punto A) saranno invitati a presentare, entro 90 giorni dalla comunicazione, i progetti esecutivi, cioè i progetti che offrono adeguate garanzie:

- di immediata cantierabilità;
- di dimostrazione della congruità dei costi degli investimenti previsti;

PM



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di conferma delle priorità acquisite nella prima fase di progettazione preliminare o dell'eventuale loro riduzione ma con punteggio totale che faccia permanere la domanda in posizione utile in base alle disponibilità finanziarie.

Al termine dell'istruttoria si procede alla comunicazione della finanziabilità o meno della domanda. La finanziabilità è comunicata entro 60 gg dal termine dato per la presentazione del progetto esecutivo.

Qualora i richiedenti ammessi alla presentazione dei progetti esecutivi non rispettino il termine di 90 giorni per la presentazione dello stesso o non fossero in grado di soddisfare tutti i requisiti, tra cui il punteggio di priorità in posizione utile in relazione alle disponibilità finanziarie, si potrà procedere, in ordine di graduatoria, ad invitare altri richiedenti a presentare i progetti esecutivi.

Esaurita la graduatoria, qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, alle domande, per le quali non è stato presentato il progetto esecutivo nel tempo stabilito di 90 giorni, è possibile dare un ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione degli stessi utilizzando l'ordine della graduatoria della fase del progetto preliminare. Qualora non sia rispettato l'ulteriore termine i richiedenti decadono definitivamente.

Quanti rispettano tale seconda scadenza sono ammessi a finanziamento sulla base dell'istruttoria di ammissibilità del progetto esecutivo. Tali progetti sono finanziati progressivamente sulla base del punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria.

Gli altri richiedenti decadono definitivamente.

La decadenza viene adottata e notificata al richiedente.

#### 5.5.2 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Interventi di ripristino in aziende zootecniche, con massima priorità per i ricoveri di animali	40%
B. Intensità del danno in relazione alla capacità produttiva aziendale	40%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

C. Imprese agricole condotte da giovani imprenditori con maggiore preferenza per i giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1./1.1.2.;	20%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Interventi di ripristino in aziende zootecniche, con massima priorità per i ricoveri di animali	Punti
- Interventi di ripristino in aziende zootecniche la cui spesa per ricoveri di animali è > del 50% spesa ammissibile complessiva	1
- Interventi di ripristino in aziende zootecniche la cui spesa per ricoveri di animali è $\geq$ del 30% e < del 50% della spesa ammissibile complessiva	0,5
- Altri interventi	0

B. Intensità del danno in relazione alla capacità produttiva aziendale	Punti
- Danno > dell'80% della produzione standard aziendale	1
- Danno > del 60% e $\leq$ dell'80% della produzione standard aziendale	0,6
- Danno > del 40% e $\leq$ dell'60% della produzione standard aziendale	0,3
- Altra intensità	0

C. Imprese agricole condotte da giovani imprenditori con maggiore preferenza per i giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1./1.1.2.	Punti
- Progetti relativi ad imprese agricole condotte da giovani imprenditori insediati da meno di 5 anni ed in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla misura 112 del PSR 2007-2013 o della 6.1. del PSR 2014-2020	1
- Progetti relativi ad imprese agricole condotte da giovani imprenditori	0,5
- Altri progetti	0

*Por*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

### 5.5.3 Modalità di formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si calcherà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità al progetto di importo ammesso maggiore.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto.

## 6. Fase di ammissibilità

### 6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento<sup>(3)</sup>.

#### 6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento** su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento** su SIAR degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati.

<sup>3</sup> L. 241/90 art.2

pa



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*6.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

La domanda di aiuto può essere presentata fino al giorno 11 dicembre 2017, termine perentorio. La domanda di aiuto deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente atto al paragrafo 6.1.3.

Le imprese agricole possono presentare una sola domanda di aiuto.

Ciascuna domanda di aiuto deve rispettare le condizioni di ammissibilità.

*6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti*

*6.1.3.1 Fase del progetto preliminare*

Oltre ai dati identificativi del richiedente, a pena di inammissibilità globale o dei singoli investimenti, fa parte della domanda della fase del progetto preliminare la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnico economica con quantificazione del danno, definizione degli investimenti di ripristino del potenziale produttivo, dimostrazione degli elementi di priorità, dimostrazione che il danno subito dall'azienda sia superiore al 30% della produzione lorda vendibile o produzione standard, motivazione delle scelte dei preventivi, verifica che il progetto preveda un ripristino nei limiti della situazione preesistente;
- 2) per gli interventi edilizi:
  - a) Relazione tecnica, a cura del professionista abilitato, che per le strutture oggetto di intervento, anche con il supporto di sintetica documentazione fotografica,
    - i. dia prova del nesso di causalità tra il danno occorso e l'evento atmosferico eccezionale,
    - ii. dia prova che, al momento dell'evento, il fabbricato era autorizzato secondo le norme edilizie e urbanistiche vigenti,
    - iii. specifichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto definito in via preliminare, comprese quelle eseguite in economia, e
    - iv. definisca i titoli abilitativi necessari all'esecuzione;
  - b) Quantificazione del costo dell'intervento con computo metrico estimativo con dettaglio di quanto eseguito in economia;
  - c) Elaborati grafici progettuali;
  - d) Cronoprogramma degli interventi;

*PS*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3) perizia asseverata che determini la diminuzione del valore equo di mercato causata dall'avversità atmosferica, ossia della differenza tra il valore dei beni (strutture, macchinari, attrezzature, ecc..) immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento eccezionale;
- 4) Elenco delle riparazioni e degli acquisti da effettuare sulla base di n. 3 preventivi dettagliati di spesa, per interventi non espressamente previsti dal prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche per il PSR 2014-2020 o, ove non presenti, del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda. La scelta degli stessi è effettuata nell'ambito della relazione tecnico economica di cui sopra;
- 5) atto deliberativo, per le imprese amministrate da organi collegiali, da cui risulti l'approvazione del progetto, l'assunzione dell'onere finanziario derivante e il mandato al rappresentante legale alla presentazione della domanda e all'assunzione degli obblighi del presente atto;
- 6) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR del dpr 445/2000, attestante:
  - i. che, con decorrenza antecedente alla data dell'evento eccezionale, l'impresa ha i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ha un numero di Partita IVA attribuito con codice attività agricola, è iscritta alla Camera di Commercio (CCIAA) con codici Ateco agricoli, è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata;
  - ii. l'utilizzo, al momento dell'evento atmosferico eccezionale, della struttura o dei beni aziendali oggetto della domanda di aiuto, ai fini della produzione agricola;
  - iii. il nesso di causalità tra evento atmosferico eccezionale (eccesso di neve del periodo 12-19 gennaio 2017) e danno occorso all'impresa agricola per il quale si chiede l'aiuto;
  - iv. il possesso dei requisiti di priorità riportati nella domanda e negli allegati;
  - v. l'assunzione degli impegni vincolativi previsti per l'erogazione degli aiuti;
  - vi. che, per i medesimi interventi, è stata/non è stata presentata altra domanda di aiuto, anche in relazione al d.l. n. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e delle altre norme riferite al sisma del 2016 che ha colpito la Regione Marche;
  - vii. che non sono state stipulate polizze assicurative in relazione ai danni subiti nella domanda presentata

*Pr*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ovvero che per i danni riportati in domanda è stata stipulata polizza assicurativa, presentata denuncia di sinistro e definito eventualmente l'ammontare di indennizzo richiesto;
- viii. che l'impresa è una P.M.I. ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014;
- ix. che l'impresa non risulta in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n.702/2014, o che sia divenuta un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi di cui alla presente domanda;
- x. che l'impresa non è soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014;
- xi. la stipula di polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti
- ovvero di non aver stipulato polizze assicurative a copertura di almeno il 50% della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione per i rischi climatici statisticamente più frequenti consapevole che in questo caso l'aiuto è ridotto del 50%;
- xii. di essere a conoscenza che l'erogazione degli aiuti di cui al DM (MIPAAF) n. 26224 del 12 ottobre 2017 e la loro entità è subordinata all'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- xiii. di esonerare l'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione degli interventi e dal pagamento dell'aiuto.

Per le voci di spesa non presenti o non assimilabili a quelle del prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche per il PSR 2014-2020, consultabile sul sito <http://bandi.regione.marche.it/Allegati/38521ffb-5ab5-4a13-8101-86c2dc472773.pdf>, si potrà fare riferimento al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici> vigente al momento della domanda.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera.

Per le eventuali voci non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi. E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: Impianti elettrici, Termoidraulici, di irrigazione, serre.

La documentazione di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente paragrafo dovrà essere timbrata e firmata dal tecnico che l'ha redatta e sottoscritta dal richiedente l'aiuto.

**6.1.3.2 Fase del progetto esecutivo**

Il progetto esecutivo è composto dalla la seguente documentazione:

- 1) per gli interventi edilizi:
  - a) Relazione tecnica, relativa ai fabbricati, che specifichi nel dettaglio le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista;
  - b) Computo metrico estimativo analitico sulla base dei prezzi stabiliti dal prezzario di cui al paragrafo 6.1.3.1, con dettaglio delle opere eseguite in economia;
  - c) Elaborati grafici progettuali;
  - d) Estremi degli atti autorizzativi ove previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia edilizia, urbanistica, paesistico - ambientale, e di difesa del suolo (pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc.);
- 2) per gli interventi non previsti nelle voci elencate nel prezzario regionale o ad esse riconducibili:
  - a) n. 3 preventivi dettagliati di spesa;
  - b) relativo elenco riepilogativo degli stessi distinto per singola opera o acquisto;

Quanto previsto nel progetto esecutivo deve risultare conforme alla documentazione presentata per l'ottenimento delle autorizzazioni e degli altri titoli abilitativi e può essere presentato anche nella fase del progetto preliminare.

**6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa**

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

*PO*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di ammissibilità o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

*Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione*

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della domanda.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (4).

**Invio di documentazione integrativa**

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

***Modalità delle comunicazioni***

Si prevede che le comunicazioni al e del beneficiario siano effettuate tramite PEC. Il beneficiario utilizza gli indirizzi PEC delle Strutture decentrate agricoltura provinciali e, se del caso, l'indirizzo [regione.marche.pfcsi@emarche.it](mailto:regione.marche.pfcsi@emarche.it).

**6.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO**

**6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria**

**I controlli amministrativi** sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con le domande per le misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata secondo i criteri descritti nel presente documento;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;

<sup>4</sup> Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Per la fase del progetto preliminare le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto così come prevista dalla presente delibera.

Per la fase del progetto esecutivo le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di invio del progetto esecutivo.

I controlli riguardano in particolare **la verifica della congruità e ragionevolezza dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.**

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

- a. computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche per il PSR 2014-2020 o, ove non presenti, del prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda. Qualora sia necessario definire il prezzo sulla base di una specifica analisi dei prezzi questa sarà condotta con riferimento alle indicazioni dei medesimi, prima delle opere agricole e in mancanza delle opere pubbliche. **Per situazioni complesse si prendono in esame i 3 preventivi.**
- b. confronto fra gli almeno tre preventivi di spesa rilasciati dalle ditte esecutrici interpellate, diverse ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal prezzo più basso.

#### Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla domanda di aiuto, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura di aiuto.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la situazione precedente all'intervento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

**Attribuzione del punteggio di priorità**

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente atto al paragr. 5.5.2 e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

**Cause di inammissibilità**

Determinano la non ammissibilità della domanda:

- la presentazione oltre i termini
- la mancata presentazione della documentazione di cui al paragrafo 6.1.3.
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo, o prive di sottoscrizione.

**6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente**

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al CCM.

La comunicazione di inammissibilità parziale o totale sarà effettuata anche in esito all'istruttoria del progetto esecutivo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**6.2.3 Richiesta di riesame**

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può avanzare riesame e ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al CCM, alla c.a. del responsabile regionale.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

**6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria**

A conclusione dell'esito istruttorio della fase del progetto preliminare, il Responsabile regionale del d.lgs n. 102/2004 predisporre la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente competente dell'attuazione del d.lgs n. 102/2004 e ss. mm. e ii entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

In relazione alla dotazione finanziaria proveniente dal Fondo di Solidarietà Nazionale, sono ammessi a presentare i progetti esecutivi collocati in posizione utile nella graduatoria, fino all'importo del 110% delle risorse disponibili.

**6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità**

Il decreto di approvazione della graduatoria viene pubblicato nel BURM e nel sito istituzionale della Regione Marche (<http://agricoltura.regione.marche.it/>).

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma ai quali non può essere richiesta la presentazione del progetto esecutivo perché non finanziabile per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Al termine dell'istruttoria della fase del progetto esecutivo, entro 60 giorni dal termine dato per la presentazione del progetto esecutivo, sarà approvata la finanziabilità con specifico decreto. La comunicazione di finanziabilità e di non finanziabilità è inviata a firma del Responsabile regionale del d.lgs n. 102/2004.

I termini e le modalità di pubblicazione e di ricorso degli atti della finanziabilità sono i medesimi di quelli della graduatoria.

Gli atti relativi al finanziamento dei beneficiari saranno emanati in ottemperanza alle disposizioni di tenuta del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, nel quale verranno riportati.

## 7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

### 7.1 VARIAZIONI PROGETTUALI

Il beneficiario può presentare **una sola richiesta** di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, per cui solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'intervento finanziabile:

1. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
2. modifiche della tipologia di operazioni approvate;

*PR*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore ecc.) alle seguenti condizioni:
- che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio che determina la finanziabilità);
  - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo decennale successivo all'ultimazione del progetto;
  - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.

#### 7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*7.1.2 Documentazione da allegare alla variante*

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) richiesta corredata da una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. La relazione sarà sottoscritta digitalmente dal tecnico progettista o dal direttore dei lavori;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con indicazione degli atti autorizzativi abilitanti (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.) per la variante al progetto esecutivo. La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi.

*7.1.3 Istruttoria delle domande*

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con gli obiettivi e le condizioni dell'aiuto, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto esecutivo;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

*Pls*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Il Dirigente competente del d.lgs n. 102/2004 adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

*7.2 ADEGUAMENTI TECNICI E MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI*

Sono da considerarsi "**adeguamenti tecnici**", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo:

- a. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative. Le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
- b. il cambio del preventivo prescelto, a parità di prezzo esecutivo allora offerto dall'affidatario, purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo corrisponde al cambio o del direttore dei lavori o della ditta specializzata esecutrice);

Le "**modifiche progettuali non sostanziali**" sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio e che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

*7.4 DOMANDA DI PAGAMENTO DI ACCONTO SU STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)*

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita la presentazione di garanzie.

E' possibile erogare Stati di avanzamento lavori fino a 90% dell'importo dell'aiuto totale concesso.

7.4.1 *Presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento del dirigente della Posizione di Funzione competente.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. copia della contabilità dei lavori corrispondenti all'importo richiesto, redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da: libretto delle misure a firma del direttore dei lavori, documentazione fotografica con i punti di osservazione riportati in mappa, registro di contabilità a firma del direttore dei lavori;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal beneficiario (legale rappresentante o soggetto delegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riportante che gli interventi realizzati non hanno usufruito di altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi ovvero che l'ammontare dell'indennizzo assicurativo è pari a € \_\_\_\_\_, allegando copia della documentazione peritale e di liquidazione del sinistro;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista/direttore dei lavori relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo;
4. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere;
5. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.). Le fatture debbono recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato;
6. in caso di contributo pari o superiore a 150.000,00 Euro, dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
7. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati:
  - ✓ Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa

PD



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

- ✓ Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"<sup>5</sup>;
- ✓ Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Lo schema delle dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 5 e di quella relativa alle misure di prevenzione è adottato con atto del dirigente della P.F. competente degli aiuti del d.lgs n. 102/2004.

#### 7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico responsabile dei lavori.

<sup>5</sup> Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;

Il computo metrico consuntivo in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto esecutivo autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

## 7.5 DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO

### 7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre il **termine riportato nella comunicazione di finanziabilità** e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della condizione dell'art. 26 del Reg. n. 702/2014 che prevede che "gli aiuti sono versati entro quattro anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale".

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **le autodichiarazioni**, sottoscritte dal beneficiario (legale rappresentante o soggetto delegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, riportanti:

- che gli interventi realizzati non hanno usufruito di altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi

ovvero che l'ammontare dell'indennizzo assicurativo è pari a € \_\_\_\_\_, allegando copia della documentazione peritale e di liquidazione del sinistro;

- l'indicazione degli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (solo per interventi su fabbricati);
- l'indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire -SCIA -Cil -CIIA ecc. ) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata (solo per interventi su fabbricati);

fm



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori qualora non sia stata precedentemente consegnata (solo per interventi su fabbricati);
- l'indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per interventi su fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);
- che l'impresa è micro Piccola Media Impresa ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014;
- che l'impresa non risulta in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n.702/2014, o che sia divenuta un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi di cui alla presente domanda;
- che l'impresa non è soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) n.702/2014;
- che il richiedente non è soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

In relazione agli interventi Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive);
2. Computo metrico consuntivo, contenente prospetto di confronto con quello preventivo;
3. Stato finale dei lavori analitico e completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base alle voci di spesa del progetto esecutivo ammesso a contributo e nel caso di interventi finanziabili in quota parte specifica suddivisione in ragione della ripartizione delle superfici (o volumi) per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);
4. Certificato di regolare esecuzione dei lavori. Lo Stato finale dei lavori ed il Certificato di regolare esecuzione degli stessi dovranno essere timbrati e sottoscritti dal Direttore dei lavori oltreché firmati dal committente e dall'operatore economico che li ha eseguiti;

*pr*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dal fornitore che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio né gravami di alcun genere;
6. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T. ). Le fatture debbono recare, il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'intervento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature il numero seriale o di matricola;
7. copia del registro IVA sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/ditta beneficiaria o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
8. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione;
9. copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr. paragrafo 7.4.1;
10. nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000,00 Euro, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Lo schema delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 5 e 10 e di quella relativa alle misure di prevenzione è adottato con atto del dirigente della P.F. competente degli aiuti del d.lgs n. 102/2004.

#### 7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica della documentazione prodotta a saldo;
- la verifica degli interventi indicati nel progetto esecutivo e rendicontati;
- l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:
  - l'effettiva realizzazione degli interventi previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
  - il rispetto degli atti autorizzativi e delle eventuali prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia di vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici;
  - la regolare esecuzione delle opere previste nel progetto esecutivo;
  - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

12/11



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le verifiche e il sopralluogo vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda del saldo.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto.

**Le economie non debbono determinare la perdita delle condizioni di ammissibilità della domanda con particolare riferimento al rapporto tra fabbisogno di spesa e PLV che deve rimanere superiore al 30%.** Le economie di spesa derivanti da indennizzi assicurativi non influiscono sulla verifica di tale rapporto.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione degli interventi ammessi, dovrà essere verificata: la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché delle forniture e degli acquisti effettuati. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non garantiscano la funzionalità del ripristino sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione. Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di intervento. Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con acconti precedentemente erogati. Nel caso in cui il ripristino sia stato realizzato nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

**La parziale realizzazione non deve determinare la perdita delle condizioni di ammissibilità della domanda con particolare riferimento al rapporto tra fabbisogno di spesa e PLV che deve rimanere superiore al 30%.**

*7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.*

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato con atto del dirigente competente alla decisione di finanziamento garantendo il rispetto della condizione dell'art. 26 del Reg. n. 702/2014 che prevede che "gli aiuti sono versati entro quattro anni dalla data del verificarsi dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale". Pertanto tale termine di rendicontazione può essere fissato un periodo più breve di 18 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Compatibilmente con i suddetti vincoli previsti dal Reg. n. 702/2014 è possibile richiedere **una** sola proroga purché il richiedente dimostri che l'ammontare dei lavori realizzati sia pari o superiore al 70% degli interventi ammessi anche se non pagati.

*pw*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla domanda di proroga da presentare tramite SIAR è allegata la relazione del direttore dei lavori dalla quale risulti:

- che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 70% ferme restando le sopra citate diminuzioni non imputabili al beneficiario;
- i motivi che hanno determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

Non sono concesse proroghe che prevedano il termine, per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione tramite la presentazione della domanda di saldo, ricadente nel periodo dei 120 giorni antecedenti al quarto anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento atmosferico eccezionale.

#### 7.6 IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli interventi in modo conforme alle finalità dell'aiuto e coerente con il progetto esecutivo approvato ed ammesso a contributo;
2. rendere noto alla Struttura decentrata agricoltura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli interventi autorizzati;
3. garantire la destinazione d'uso dei beni, oggetto degli interventi di ripristino, per le medesime finalità per cui sono stati approvati e la non alienazione degli stessi per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente)<sup>6</sup>;

<sup>6</sup> Nel caso di non mantenimento dell'impegno il contributo erogato è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà dei beni che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dalla Regione Marche in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. presentare la rendicontazione entro la data di comunicazione di finanziabilità dell'intervento, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;
5. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, dello Stato, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
6. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario e a tutta la documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
7. restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie.

*7.7. CONTROLLI E SANZIONI.*

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successiva deliberazione della Giunta regionale.

*7.8 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI*

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio di dieci (10) giorni.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici (15) giorni successivi alla ricezione delle osservazioni ed entro i successivi dieci (10) giorni viene adottato il provvedimento definitivo.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Per i casi in cui la decadenza si riconnette a situazioni di inadempimento la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, l'art.7, comma 8, del nuovo codice di procedura amministrativa d. lgs. 02.07.2010, n.104, esclude l'esperibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

---

favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli atti relativi al pagamento dei beneficiari saranno emanati in ottemperanza alle disposizioni di tenuta del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, nel quale verranno riportati.

*7.9 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ<sup>7</sup>*

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento è il dirigente della Posizione di Funzione competente presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

<sup>7</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali

PR